

S T A T U T O

PREMESSA

L'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva - è una libera associazione di promozione sociale costituita nel 1946 con il nome di M.A.S. - Movimento di Azione Sociale - cui succede, con il nome di E.N.D.A.S., senza soluzione di continuità, dal 1954.

L'Ente e le sue finalità sono stati riconosciuti con i Decreti del Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524.

L'E.N.D.A.S., Ente del Terzo Settore di livello nazionale, anche rete associativa, è iscritto, con il n. 10, come Associazione di Promozione Sociale dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed in funzione di ciò adegua il presente Statuto a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore).

L'E.N.D.A.S., già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva Nazionale con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconosciuto in tale sua qualità con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 maggio 2002, in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999.

L'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., redige il presente Statuto adeguandosi a quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 8, ed in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 15/04, che integra e modifica il D.lgs. n. 242/99, nonché nel

rispetto degli articoli 6, comma 4, lett. b), 26, 27 e 28 del vigente Statuto

del C.O.N.I., in armonia con quanto stabilito dal codice civile e con la

normativa vigente in materia di Società ed Associazioni sportive.

L'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. è stato riconosciuto Associazione di Protezione

Ambientale con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2001, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.

L'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., con decreto del Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre

2003, è stato inserito nell'elenco degli Enti e Associazioni di comprovata

esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui

all'art. 1 del D.M. n. 651 del 10 dicembre 1993.

L'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. persegue senza scopo di lucro finalità civiche,

solidaristiche, formative e di utilità Sociale a favore dei propri associati,

delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità) mediante lo svolgimento

di una o più attività di interesse generale, così come previste dall'art. 5

del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti asso-

ciati, promuovendo l'organizzazione su tutto il territorio nazionale, nei

Paesi europei ed extraeuropei, di attività sportive a livello competitivo

dilettantistico, finalizzate allo sviluppo fisico, morale, sociale e ricrea-

tivo della persona, nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze

del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline

Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline

Sportive Associate Paralimpiche nonché delle strutture governative dalla Legge

individuate, contribuendo ad affermare "lo sport per tutti e di tutti" anche

	attraverso la creazione di Associazioni, Circoli, Società Sportive e Associazioni di Promozione Sociale.	
	L'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con tutte le realtà imprenditoriali e sociali che si rispecchino nel presente Statuto.	
	Gli Organi Nazionali e Territoriali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle Associazioni Sportive, delle Società Sportive, dei C.R.A.S. (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale), delle Associazioni Culturali e Ambientali, ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.	
	L' E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. promuove attività sociali e sportive in tutto il territorio nazionale per mezzo dei propri Organi territoriali, onde realizzare, in collaborazione con le Istituzioni dello Stato e gli Enti Locali, con i quali può stipulare apposite convenzioni, progetti di interesse pubblico.	
	TITOLO I	
	Art. 1 - L'ASSOCIAZIONE	
	E' costituito con sede in Roma, alla Via Merulana n. 48, l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva Ente del Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale, acronimo E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., che opera sul territorio nazionale ed internazionale, attraverso le associazioni sportive dilettantistiche, le società, i circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le onlus, le guardie ambientali e zoofile ad esso	
	3	

	affiliati e l'attività sul territorio nazionale si sviluppa attraverso le sedi	
	regionali, istituite dalla Direzione Nazionale laddove sussistano le condi-	
	zioni previste dallo Statuto Nazionale ed elette democraticamente dal corpo	
	degli associati della regione di riferimento. La durata è stabilita a tempo	
	indeterminato.	
	Ai sensi dell'art. 36 titolo V dello Statuto Nazionale, è costituita dal 1987	
	e con successivo atto ricognitivo del 2017, a seguito dello smarrimento	
	dell'atto costitutivo, con sede in Pescara (PE) alla Via Luigi Cadorna n. 41,	
	L'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S., Comitato regionale dell'E.N.D.A.S. E.T.S.	
	A.P.S. La durata è condizionata da quella dell'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S.	
	L'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S., legalmente ed amministrativamente auto-	
	no, svolge la propria attività attraverso le sedi provinciali e zonali,	
	organi periferici con pari dignità tra loro, le associazioni sportive dilet-	
	tantistiche, le società, i circoli di carattere culturale, sociale, ricrea-	
	tivi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative	
	sociali, le imprese sociali, le imprese artigiane, le fondazioni, le onlus,	
	le guardie ambientali e zoofile ad esso affiliati, le delegazioni/settori	
	all'uopo istituiti sul territorio regionale ed i Dipartimenti Sport, Ambiente	
	e Servizio Civile.	
	Art. 2 - LE FINALITA'	
	L'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S. - cod. fiscale 93004720665 - è un organo	
	periferico dell'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., costituito in Abruzzo nel 1987 ed	
	operante sul territorio di riferimento a far data da allora. Mutuando a livello	
	regionale i riconoscimenti ottenuti dall'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., ha tra i	
	suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali,	

	sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale attraverso speci-	
	fici corsi di istruzione e formazione extrascolastica, in accreditamento con	
	Istituzioni pubbliche e private, per il rilascio dei relativi brevetti, atte-	
	stati e certificazioni, a favore di disoccupati, lavoratori e liberi profes-	
	sionisti, anche rilasciando crediti formativi per i rispettivi Albi, Ordini e	
	Collegi professionali. Promuove la protezione civile, la tutela degli inte-	
	ressi dei lavoratori, nonché la socializzazione e l'integrazione dei giovani,	
	delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità	
	allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi e	
	Istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e	
	dei suoi cittadini. Persegue altresì senza scopo di lucro finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva	
	o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione	
	volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità,	
	o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore.	
	Nel settore sportivo, l'Ente ha per fine istituzionale l'avviamento, la pro-	
	mozione e l'organizzazione di attività fisico sportive a livello dilettanti-	
	stico con finalità ricreative, didattiche e formative. In particolare, esso	
	intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività spor-	
	tive e il rispetto del "fair play", e contrasta ogni forma di illecito spor-	
	tivo, l'uso e la commercializzazione di sostanze e metodi vietati, la violenza	
	sia fisica che verbale e la corruzione.	
	Nell'ambito delle attività sportive svolte insieme a Cavalli e Cani e in tutte	
	le altre attività ambientali e culturali svolte con ogni tipologia di animali	
	5	

	- animali da compagnia, bellezza e lavoro con particolare riferimento agli	
	animali impiegati nella pet therapy - l'Ente in ossequio alle normative na-	
	zionali ed europee, pone in essere un protocollo a tutela degli animali	
	prevedendo un'anagrafe e uno specifico tesseramento per gli stessi.	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità nel Terzo Settore, l'Ente svolge	
	le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del Codice	
	del Terzo Settore:	
	a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,	
	della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed	
	integrazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5	
	febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e ss.mm.ii.;	
	b. interventi e prestazioni sanitarie;	
	c. prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Con-	
	siglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Uffi-	
	ciale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;	
	d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali	
	di interesse sociale con finalità educativa;	
	e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento	
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abi-	
	tualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randa-	
	gismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii. favo-	
	rendo la cura e l'adozione dei cani senza famiglia;	
	6	

	f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	ss.mm.ii.;	
	g. formazione universitaria e post-universitaria;	
	h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricrea-	
	tive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di pro-	
	mozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo	
	16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss.mm.ii.;	
	k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso, ai sensi della normativa nazionale e della Legge	
	Regionale n. 44/2017 e ss.mm.ii.;	
	l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	m. servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi, da Enti composti	
	in misura non inferiore al settanta per cento, da enti del Terzo	
	settore;	
	n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.	
	125, e ss.mm.ii.;	
	o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio	

	equo e solidale ed impegnate nel contrasto del lavoro infantile e	
	comunque tutte quelle attività così come previste e disciplinate	
	dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;	
	p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4,	
	del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia	
	di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della	
	legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;	
	q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrut-	
	ture del 22 aprile 2008, e ss.mm.ii., nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni so-	
	ciali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	s. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto	
	2015, n. 141, e ss.mm.ii.;	
	t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-	
	dotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
	di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	non violenza e della difesa non armata;	
	w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,	
	nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari	

	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche	
	dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e	
	ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.;	
	x. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4	
	maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;	
	y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e	
	ss.mm.ii.;	
	z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati	
	alla criminalità organizzata.	
	In particolare, relativamente alla formazione professionale, l'Ente si occupa	
	anche di formazione in materia di stewarding ai sensi del D.M. 13 agosto 2019.	
	Può altresì svolgere attività secondarie e strumentali secondo i criteri	
	previsti dalla legge e dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo	
	conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle	
	attività di interesse generale. Ad esempio, l'Ente può svolgere attività di:	
	a. somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in	
	cui viene svolta l'attività istituzionale, attraverso la gestione di	
	punti bar e/o ristoro;	
	b. attività di procacciamento di sponsorizzazioni;	
	c. vendita di gadget o di servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di	
	fondi occasionali;	
	d. charity shop e shop online;	
	e. attività di agenzia viaggio e turismo ai sensi della Legge Regionale	
	9	

n. 44/2017 e ss.mm.ii.

La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e, in nessun caso, può essere demandata ad organizzazioni diverse.

TITOLO II

Art. 3 - I SOCI

Possono essere ammessi come Soci dell'Ente coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Ente, rispettandone lo Statuto. Possono far parte dell'Ente tutte le persone fisiche a prescindere dalla nazionalità. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale pena, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione, la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di mancata integrazione entro un anno e ciò in armonia a quanto esplicitamente previsto e disciplinato dall'art. 35, commi 1 - 1 bis e 2, Codice del Terzo Settore.

I Soci partecipano alla elezione degli Organi Sociali e all'approvazione e/o modifica dello Statuto e dei regolamenti; i Soci, nel pieno rispetto della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, sono eleggibili e possono essere nominati a tutte le cariche sociali, purché in possesso dei seguenti requisiti:

	a. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non	
	colposi pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che com-	
	portino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;	
	b. non aver riportato, nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni	
	sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi	
	i casi di riabilitazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,	
	delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Spor-	
	tiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;	
	c. non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una vio-	
	lazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni	
	del Codice Mondiale Antidoping WADA;	
	d. non avere in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI o	
	con le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri Organismi rico-	
	nosciuti dal CONI stesso;	
	e. essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della	
	candidatura.	
	Sono soci sportivi gli iscritti, impegnati nell'attività sportiva, in qualità	
	di praticanti, atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, operatori spor-	
	tivi nonché altre figure similari, che abbiano con i circoli e le società o	
	associazioni sportive dilettantistiche affiliate, o direttamente con l'Ente,	
	un rapporto continuativo. Per la eleggibilità nelle società sportive, sono	
	richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elettorato passivo in seno	
	all'Ente. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.	
	Art. 4 - AMMISSIONE	
	La domanda di ammissione quale socio dell'Ente è presentata ad una struttura	

	di base: Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale e/o società o associazione	
	sportiva, che accertati i requisiti di cui all'art. 3, attraverso la presen-	
	tazione del modulo di autocertificazione, e l'avvenuto pagamento della quota	
	o contributo sociale, la trasmette al Comitato Provinciale e/o Zonale che lo	
	inoltra al Comitato Regionale per l'invio alla Segreteria Nazionale, ai fini	
	dell'accoglimento da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, attraverso la	
	piattaforma on-line predisposta dall'Ente. Gli Organi territoriali hanno	
	l'onere della verifica ed acquisizione dei dati dei Soci e ne sono responsabili	
	della congruità. La richiesta di tesseramento può essere anche inoltrata dal	
	Socio direttamente alla Segreteria Nazionale.	
	Esclusivamente nel settore sportivo ed in presenza di circuiti già organiz-	
	zati, possono essere previste agevolazioni per le affiliazioni con accordi di	
	livello regionale o provinciale, con forme di tesseramento differenziate.	
	La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad	
	eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Non sono ammesse partecipazioni	
	temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita asso-	
	ciativa.	
	A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i Soci partecipano	
	all'attività dell'Ente attraverso le suddette strutture di base o tramite il	
	Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S.	
	Art. 5 - AFFILIAZIONE	
	Possono essere affiliati all'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. le Associazioni Sportive	
	Dilettantistiche, le Società Sportive dilettantistiche, le Associazioni di	
	promozione Sociale, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi,	
	d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali,	

le pro loco, le imprese sociali, le fondazioni, le Onlus, le guardie ambientali, zoofile, micologiche, tartufigene e ittico venatorie che svolgano, senza scopo di lucro, le attività stabilite dall'art. 2. del presente Statuto.

1. La domanda di affiliazione, deve essere inoltrata alla Segreteria Nazionale per il tramite delle Strutture Territoriali, in forma cartacea oppure attraverso la piattaforma elettronica raggiungibile all'indirizzo www.servizi.endas.it. La richiesta di affiliazione può essere anche inoltrata dalla Società, Associazione o Circolo direttamente alla Segreteria Nazionale.

2. I Circoli e le Associazioni Sportive affiliate entrano a far parte dell'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, nel momento in cui la sede nazionale riceve la domanda di affiliazione, la accetta con riserva di accoglimento, entro trenta giorni, ad opera della Giunta Esecutiva Nazionale.

3. Le affiliate devono essere rette da statuti e regolamenti interni ispirati a principi di democrazia interna, di uguaglianza e di pari opportunità, nonché all'assenza di scopo di lucro e all'obbligo del reinvestimento dell'avanzo di amministrazione prodotto per le finalità istituzionali e che non siano in contrasto con il presente Statuto. I singoli tesserati delle affiliate devono osservare le norme delle stesse, nonché quanto statuito dal diritto sportivo e dall'ordinamento dello Stato.

4. Il riconoscimento ai fini sportivi dei circoli, società e associazioni sportive da parte del Consiglio Nazionale dell'E.N.D.A.S., quale Ente

	di promozione Sportiva, avviene solo in presenza di delega del Consi-	
	glio Nazionale del C.O.N.I.	
	5. Negli statuti dei circoli, delle società ed associazioni sportive af-	
	filiate, oltre a quanto contenuto nei commi 1 e 4, deve essere ripor-	
	tato l'impegno ad esercitare, con lealtà, la loro attività, osservando	
	i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione	
	educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Ai fini della	
	verifica della sussistenza di detti requisiti e all'approvazione dello	
	Statuto, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato lo Statuto	
	presso il Consiglio Nazionale.	
	6. I C.R.A.S., le associazioni e le società sportive dilettantistiche,	
	che chiedono l'affiliazione all'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. devono essere	
	composti da almeno 3 soci.	
	7. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri	
	associati, il presente Statuto ed i regolamenti adottati, nonché le	
	deliberazioni e le decisioni dei suoi organi.	
	8. Le modalità di affiliazione, sospensione o revoca e di partecipazione	
	al Congresso regionale ordinario e a quello straordinario sono regolate	
	dallo Statuto nazionale e dai regolamenti approvati dal Consiglio Na-	
	zionale, dalla Giunta Esecutiva Nazionale nonché dal presente Statuto.	
	9. Gli affiliati, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono ammi-	
	nistrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte	
	esclusivamente con il proprio patrimonio a norma dell'articolo 36 ss.	
	codice civile.	
	10. I Comitati Territoriali e i rispettivi Presidenti, nonché le affiliate,	

	sono esclusivi responsabili per le attività da essi realizzate e,	
	conseguentemente, si obbligano per sé e per i propri associati a ri-	
	spondere direttamente di qualsiasi contestazione, azione, pretesa ov-	
	vero richiesta, anche di risarcimento danni, ivi comprese le eventuali	
	spese legali avanzate da qualsiasi membro, persona, società, associa-	
	zione e/o ente, ancorché estranei all'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., sorte	
	direttamente o indirettamente dal loro operato e dall'esercizio delle	
	attività associative, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa	
	nei confronti dell'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. Nazionale per gli esborsi	
	sostenuti/sostenendi, né pretesa di manleva per essi.	
	11. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che chiedono	
	l'affiliazione all' E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. Nazionale devono essere	
	in possesso dei requisiti previsti dal C.O.N.I. e dalla vigente nor-	
	mativa.	
	12. L'affiliazione all'Ente è deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale	
	nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Statuto. Ha validità	
	annuale e va, pertanto, rinnovata alla scadenza con le modalità pre-	
	viste dallo Statuto e dai Regolamenti.	
	Art. 6 - SOSPENSIONE O ESCLUSIONE	
	1. Quando siano ravvisabili casi di incompatibilità con gli scopi generali	
	dell'Ente, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità	
	del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito	
	di un procedimento disciplinare, da prevedere in un apposito regola-	
	mento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il	
	doppio grado del giudizio.	
	15	

	2. Le strutture affiliate possono irrogare sanzioni ai propri soci, ma la	
	loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'ente.	
	3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusiva-	
	mente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.	
	4. Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con le	
	finalità e le disposizioni statutarie o arrechino, altresì, documento	
	materiale all'Ente, possono essere sospese o espulse dal Consiglio	
	Regionale dell'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S.	
	5. È ammesso in ogni caso il ricorso agli organi interni di garanzia e di	
	giustizia.	
	6. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere	
	la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota	
	o contributo versato.	
	Art. 7 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - VINCOLO DI GIUSTIZIA	
	1. I soci e tutti i soggetti affiliati all'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. sono	
	obbligati, per la risoluzione delle controversie, attinenti allo svol-	
	gimento dell'attività associativa, di devolvere l'esclusiva competenza	
	al collegio arbitrale costituito secondo le norme di legge.	
	2. L'inosservanza del comma 1, comporta l'adozione di sanzioni discipli-	
	nari nei confronti dei soggetti appartenenti all'E.N.D.A.S. E.T.S.	
	A.P.S.	
	3. Nel regolamento di giustizia nazionale sono fissate le regole per lo	
	svolgimento della relativa giurisdizione.	
	Art. 8 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEI SOCI	
	1. Gli affiliati all'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S. sono iscritti nei	

	rispettivi Elenchi Nazionali a cura della Giunta Esecutiva Nazionale,	
	previa istruttoria delle strutture periferiche.	
	2. L'affiliazione ha validità di un anno ed è fatto carico alle affiliate	
	di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'Ente.	
	3. L'Ente, con riferimento al settore A.P.S., deve comunque tenere:	
	a. il libro degli Associati o Aderenti;	
	b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico;	
	c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri	
	Organi Sociali;	
	d. i libri di cui ai punti che precedono, sono tenuti a cura	
	dell'Organo di Amministrazione. Gli altri libri sono tenuti a	
	cura dell'Organo cui si riferiscono;	
	e. gli Associati o gli Aderenti hanno diritto di esaminare i libri	
	sociali, previa richiesta scritta all'Organo competente, presso	
	la sede legale, entro sessanta giorni dalla richiesta.	
	Art. 9 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO NAZIONALE	
	La perdita dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, il	
	mancato pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedi-	
	mento di espulsione, implicano la cancellazione, a cura della Giunta Esecutiva	
	Nazionale, delle strutture di base dal Registro Nazionale dell'Ente.	
	TITOLO IV	
	ORGANI REGIONALI	
	17	

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE REGIONALE

1. Sono Organi Regionali:

- a. il Congresso Regionale;
- b. il Comitato Regionale;
- c. il Presidente Regionale;
- d. il Delegato Regionale;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. l'Organo di Controllo E.T.S. A.P.S.

Art. 11 - IL CONGRESSO REGIONALE

1. Il Congresso Regionale può essere Ordinario e Straordinario ed è composto dai Delegati eletti a livello provinciale individuati tra i Presidenti o i rappresentanti delle Affiliate nella proporzione di 1 ogni 25.

2. Ciascun Delegato ha diritto ad un voto e non può acquisire deleghe.

3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso è indetto dal Comitato Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata A/R o a mezzo fax o posta elettronica certificata, o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

4. Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario si svolge almeno dieci giorni prima del Congresso Nazionale.

5. Per la convocazione, la costituzione, la presidenza, la validità e la partecipazione al Congresso Regionale, nonché per le modalità di deliberazione dell'Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Congresso Nazionale.

Art. 12 - COMPETENZE DEL CONGRESSO REGIONALE

1. Il Congresso Regionale Ordinario:

- a. elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale, i membri e il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale Ordinario;
- b. elegge i Delegati al Congresso Nazionale;
- c. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d. discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo.

2. Il Congresso Regionale Straordinario:

- a. elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri del Comitato Regionale;
- b. delibera la revisione dello Statuto regionale e le sue modifiche, le quali in nessun caso possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto nazionale;
- c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 13 - IL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato Regionale è eletto dal Congresso Regionale, ai sensi del presente Statuto ed è composto, in base alle consistenze provinciali, da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque consiglieri.

2. Il Comitato Regionale è validamente costituito quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. Il Comitato Regionale decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di Controllo anche E.T.S. A.P.S., partecipa alle riunioni, poiché il Comitato Regionale è dotato di propria autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione del Consiglio Regionale, valgono in quanto applicabili le norme stabilite dallo Statuto nazionale per il Consiglio Nazionale.

4. Il Comitato Regionale:

a. promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale, sportiva, culturale ed ambientale nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, coordinando a tal uopo le attività dei Consigli provinciali/zonali;

b. amministra i fondi secondo quanto previsto dal Regolamento Contabile Nazionale;

c. verifica ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, predisposto dalla Giunta Esecutiva Regionale;

	d. approva il conto preventivo, predisposto dalla Giunta Esecutiva	
	Regionale ed i programmi di settore;	
	e. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale,	
	sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'asso-	
	ciatione, con particolare riferimento alle strutture provin-	
	ciali/zonali ed ai rapporti intercorrenti tra quest'ultime,	
	dirimendo i casi di conflittualità;	
	f. verifica che gli affiliati nell'ambito del territorio regionale	
	siano in regola con i loro obblighi verso l'associazione, or-	
	ganizza attività (gare, tornei, campionati, iniziative forma-	
	tive, ecc.) ed approva, sostiene e sorveglia quelle richieste	
	da Società, Associazioni o Organismi Associativi della Regione;	
	g. elegge, al proprio interno, il Vice Presidente del Consiglio	
	ed almeno 3 membri della Giunta Esecutiva;	
	h. nomina i singoli responsabili dei settori di attività che ca-	
	ratterizzano il Comitato Regionale.	
	i. In presenza di non condivisione degli indirizzi operativi o al	
	cospetto di palesi infrazioni allo Statuto regionale ed ai	
	relativi regolamenti operativi, può destituire dall'incarico i	
	singoli responsabili dei settori di attività.	
	5. Il verbale delle riunioni del Comitato Regionale è sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato, se ri-	
	chiesto, alla Segreteria Nazionale.	
	Art. 14 - IL PRESIDENTE REGIONALE	
	1. Il Presidente Regionale è eletto dal Congresso Regionale regolarmente	

	costituito e con le modalità previste per l'elezione del Presidente	
	Nazionale, in quanto applicabili, tra i soci dell'E.N.D.A.S. E.T.S.	
	A.P.S., così come previsto dall'art. 3.	
	2. Rappresenta legalmente ed amministrativamente l'E.N.D.A.S. Abruzzo	
	E.T.S. A.P.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività	
	istituzionali. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale,	
	almeno 2 volte nel corso dell'anno, e convoca la Giunta Esecutiva	
	Regionale ed il Congresso Regionale.	
	3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e	
	nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le	
	disposizioni per il Presidente Nazionale.	
	Art. 15 - LA GIUNTA ESECUTIVA REGIONALE	
	1. La Giunta Esecutiva Regionale è l'organo esecutivo e di amministrazione	
	dell'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S. nel territorio regionale.	
	2. È formato con diritto di parola e di voto, dal Presidente regionale,	
	dal Vice Presidente e da almeno 3 membri, eletti dal Consiglio Regio-	
	nale al suo interno, con compiti organizzativi, amministrativi e di	
	programma.	
	3. È convocato dal Presidente Regionale, di norma ogni due mesi ed ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno o, straordinariamente, qualora lo ri-	
	chiedano almeno un terzo dei suoi componenti.	
	4. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei	
	componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.	
	5. Determina le modalità di lavoro al suo interno e nell'ambito regionale,	
	assegnando incarichi operativi e di settore.	
	22	

	6. Attua i programmi di attività decisi dal Consiglio Regionale.	
	7. Predispone il conto preventivo ed il rendiconto economico e finanziario	
	consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.	
	8. Tiene i rapporti con l'Ente Regione.	
	9. Accetta le domande di nuova affiliazione e di riaffiliazione, istruite	
	dal Consiglio Provinciale/Zonale e le inoltra, con il proprio parere,	
	per l'accoglimento al Consiglio Nazionale.	
	10. In caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funziona-	
	mento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni	
	dell'ordinamento sociale da parte delle sedi provinciali/zonali, pro-	
	pone alla Giunta Esecutiva Nazionale, dopo averne individuato il no-	
	minativo, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà provve-	
	dere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non	
	decade il Revisore dei Conti. Nei casi di decadenza o commissariamento	
	del Consiglio Regionale si ha la decadenza anche della Giunta Esecutiva	
	Regionale.	
	11. In caso di urgenza ha facoltà di deliberare su materie di competenza	
	del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Consiglio	
	nella prima seduta utile.	
	12. Cura la preparazione del Congresso Regionale.	
	Art. 16 - IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI	
	1. In ogni Regione è eletto il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti,	
	composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, uno	
	dei quali con funzioni di Presidente, scelti fra persone esperte in	
	materie contabili, con preferenza tra Ragionieri e Dottori	

	commercialisti, che funge anche da Organo di Controllo E.T.S. A.P.S.	
	ove ne ricorra l'opportunità e la necessità, secondo quanto già pre-	
	visto nello Statuto Nazionale all'articolo 33.	
	TITOLO V	
	Art. 17 - GLI ORGANI DI GARANZIA, DI GIUSTIZIA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
	1. Gli Organi di Garanzia, di Giustizia e di Giustizia Sportiva	
	dell'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S. si riferiscono esclusivamente a	
	quelli previsti, a livello nazionale, dallo Statuto nazionale. La fun-	
	zione giurisdizionale, disciplinata da un apposito regolamento, si	
	esplica attraverso i seguenti principi:	
	a. doppio grado di giurisdizione ai sensi dello statuto nazionale;	
	b. distinzione tra fase istruttoria del procedimento, attribuita	
	alla Procura Sportiva Nazionale e fase del giudizio;	
	c. rispetto del principio del contraddittorio;	
	d. possibilità di adottare provvedimenti di clemenza a cura del	
	Consiglio Nazionale o del Presidente.	
	2. È previsto il beneficio della riabilitazione, quale provvedimento che	
	estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.	
	Esso è emesso dal Corte d'Appello, in presenza delle seguenti condi-	
	zioni:	
	a. che siano decorsi cinque anni, dal giorno in cui la pena prin-	
	cipale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo;	
	b. che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di	
	buona condotta.	
	3. Le norme sul funzionamento degli Organi di Garanzia, di Giustizia e di	

Giustizia Sportiva sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutti coloro che aderiscono all'Ente riconoscono l'assoluta necessità

che le controversie comunque insorte tra Soci e/o Affiliate ricondu-

cibili alla vita associativa siano risolte nell'ambito dell'Ente, e si

obbligano, pertanto, senza riserve, di rimettere alla esclusiva co-

gnizione di un Collegio Arbitrale la soluzione definitiva delle con-

troversie suddette, purché relative a diritti disponibili, per qual-

siasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli

Organi giurisdizionali. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'as-

sunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del Socio o Affiliata

inadempiente.

2. Il Collegio Arbitrale è composto dal Presidente e da due membri. Questi

ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle

parti, con dichiarazione comunicata tramite raccomandata A/R o a mezzo

posta elettronica certificata all'altra parte ed alla Segreteria Na-

zionale dell'Ente. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione

del proprio Arbitro e l'accettazione da parte di quest'ultimo, nonché

l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro

entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.

3. Il Presidente è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Nel caso di

omessa nomina di uno degli Arbitri di parte, alla designazione prov-

vederà la Giunta Esecutiva Nazionale su richiesta della parte più

diligente.

4. Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente

o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati. Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamenti dell'E.N.D.A.S. E.T.S. A.P.S., ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale, dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.

5. Nello svolgimento dei loro compiti, gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.

6. Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti, ciascuna parte ha facoltà di produrre - in allegato all'istanza d'arbitrato - memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. È consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'albo professionale. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze dei procedimenti eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze

	civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano	
	divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in esse modo	
	di interloquire. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni	
	dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la	
	Segreteria Nazionale, che ne invia immediatamente copia alle parti per	
	conoscenza ed esecuzione tramite raccomandata A/R o a mezzo posta	
	elettronica certificata. La decisione, sottoscritta dal Presidente e	
	dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti	
	dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il	
	deposito presso la Segreteria Nazionale. La decisione è valida anche	
	se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è	
	stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione	
	che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.	
	7. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera	
	negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le	
	stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi	
	abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria	
	per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei	
	confronti dell'inadempiente.	
	TITOLO VII	
	Art. 19 - ORGANISMI REGIONALI: COORDINATORE SPORTIVO, AMBIENTALE E DEL	
	SERVIZIO CIVILE Organismi Regionali - Coordinatore sportivo, ambientale e del	
	servizio civile regionale - Responsabili di settore	
	1. La Giunta Esecutiva Regionale, nell'ambito delle finalità istituzio-	
	nali dell'associazione ed in presenza di attività continuative, può	
	27	

	costituire organismi regionali di settore delle varie discipline ed	
	ambiti di intervento. Nomina i responsabili di settore, coordinandosi	
	a tal uopo con le scelte settoriali operate dal Consiglio nazionale.	
	2. I Responsabili di settore hanno il compito di:	
	a. favorire lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore a	
	livello locale, collaborando a tal fine con gli organi provin-	
	ciali/zonali. A tal uopo determinano, sottoponendoli all'ap-	
	provazione del Consiglio regionale, all'atto della loro nomina,	
	i criteri di utilizzo e distribuzione delle risorse in termini	
	finanziari, relative al settore di riferimento;	
	b. proporre programmi ed il calendario di attività;	
	c. organizzare le attività di carattere regionale e provinciale.	
	3. Nel caso di insussistenza delle attività di cui al punto 1 o di non	
	condivisione degli obiettivi raggiunti e/o da raggiungere di cui al	
	punto 2, la Giunta Esecutiva Regionale, in ogni momento, può revocare	
	gli incarichi attribuiti e sciogliere l'organismo costituito.	
	4. Quando nell'ordine del giorno della Giunta Esecutiva Regionale vengono	
	trattati argomenti di competenza dei settori, i responsabili di settore	
	sono invitati a partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva Regionale.	
	TITOLO VIII	
	NORME COMUNI E GENERALI	
	Art. 20 - VOTAZIONI CONGRESSUALI REGIONALI	
	1. È garantita ad ogni livello la libera eleggibilità degli organi asso-	
	ciativi.	
	2. Le candidature vanno presentate alla Giunta Esecutiva Regionale, entro	
	28	

	i termini previsti dal Regolamento Nazionale, per la loro accettazione.	
	È possibile ricorrere contro la loro eventuale reiezione all'Ufficio	
	di Presidenza del Congresso entro e non oltre i tre giorni la notifica	
	del rigetto.	
	3. Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti	
	delle eventuali minoranze e pertanto, per la indicazione dei membri	
	elettivi, il Congresso Regionale deve tener conto delle liste di mi-	
	noranza, purché presentate da Delegati che esprimano almeno il 10% dei	
	voti rappresentati.	
	4. Le liste devono essere formate nel rispetto delle pari opportunità tra	
	uomini e donne, in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato	
	in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candi-	
	dati. Ogni lista deve contenere un numero di candidati superiore a	
	quello dei componenti da eleggere.	
	5. I membri del Consiglio Regionale non possono rappresentare associa-	
	zioni e società direttamente, secondo il disposto di cui all'art. 90	
	della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.	
	6. Non è ammessa la candidatura in più di una lista.	
	7. I posti elettivi saranno ripartiti tra le diverse liste proporzional-	
	mente ai voti conseguiti da ciascuna di esse.	
	8. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di 2/3 dei	
	candidati da eleggere.	
	Art. 21 - IL TESSERAMENTO	
	1. Il tesseramento è unico e nazionale, ad eccezione del tesseramento	
	agevolato di cui all'art. 4 comma 2 del presente Statuto. Nel	
	29	

	territorio di competenza del Comitato regionale Abruzzo il tesseramento è assicurato in funzione della delega del Presidente Nazionale,	
	così come previsto dallo Statuto nazionale. Il Presidente nazionale,	
	in ogni momento, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale, può avocarlo a sé ed inibire il Comitato regionale Abruzzo	
	dal tesseramento. In funzione di ciò e della delega ricevuta, il Presidente regionale può in ogni momento, sentito il parere vincolante	
	della Giunta Esecutiva Regionale ed in presenza di gravi irregolarità,	
	sospendere il tesseramento alle strutture provinciali/zonali.	
	2. Esso ha validità annuale secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Nazionale.	
	3. La tessera E.N.D.A.S. è coperta da polizza assicurativa per infortuni;	
	il socio assicurato, in quanto parte integrante della struttura territoriale e titolare diretto del rapporto assicurativo, non può in	
	alcun modo rivalersi nei confronti di quest'ultima in caso di contro-	
	versie con la Compagnia assicurativa.	
	Art. 22 - IL CERTIFICATO DI APPARTENENZA	
	1. Il certificato di appartenenza, rilasciato a tutti i soggetti previsti	
	dallo Statuto nazionale dalla Giunta Esecutiva Nazionale, ha validità	
	annuale e legittima l'adesione all'E.N.D.A.S. Esso è valido per l'anno	
	sociale in cui è rilasciato.	
	Art. 23 - INCOMPATIBILITA' INTERNE - ESTERNE	
	1. Le cariche di Presidente dell'E.N.D.A.S., di componente del Collegio	
	dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono in-	
	compatibili con qualsiasi altra carica nell'E.N.D.A.S., nei Circoli,	
	30	

		nelle società sportive e associazioni sportive.	
	2. La qualifica di arbitro, quale componente del Collegio Arbitrale, è		
	incompatibile con tutte le cariche nell'ambito dell'E.N.D.A.S. e con		
	le cariche nell'ambito degli affiliati. È altresì incompatibile con la		
	qualifica di tecnico.		
	3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situa-		
	zioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra		
	delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione		
	stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica deca-		
	denza dalla carica assunta posteriormente.		
	4. La funzione di componente degli Organi centrali e periferici, così		
	come la assunzione e gestione di incarichi, a qualunque titolo, at-		
	tribuiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali e Provin-		
	ciali/Zonali, per lo svolgimento di attività connesse alla programma-		
	zione dell'E.N.D.A.S., laddove non sia espressamente pattuito e deli-		
	berato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la		
	nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.		
	5. È fatto divieto a chiunque ricopra cariche elettive nazionali, regio-		
	nali e provinciali/zonali nell'E.N.D.A.S. di ricoprire cariche diri-		
	genziali in altre associazioni similari.		
	Art. 24 - IL PATRIMONIO ED IL BILANCIO DELL'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S.		
	1. Il patrimonio dell'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S. è formato dai beni		
	immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.		
	2. Le entrate sono costituite:		
	a. dai proventi del tesseramento;		
	31		

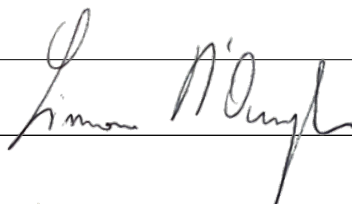
	b. dalle quote di affiliazione;	
	c. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;	
	d. dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per	
	qualsiasi altro titolo;	
	e. proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione	
	dell'associazione, anche di natura commerciale, svolte in ma-	
	niera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al rag-	
	giungimento degli obiettivi istituzionali, così come previsto	
	dal D.lgs. 117/2017;	
	3. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.	
	4. Al termine dell'esercizio finanziario l'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S.	
	A.P.S., ai vari livelli, delibera sul bilancio consuntivo regionale.	
	Il Consiglio regionale, una volta approvato il bilancio preventivo e/o	
	consuntivo, lo invia, corredato da una relazione documentata alla	
	Giunta Esecutiva Nazionale.	
	5. Il Congresso delibera la destinazione degli eventuali utili che,	
	esclusa la quota a riserva, devono essere reinvestiti nelle attività	
	istituzionali.	
	6. È comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili	
	o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non	
	siano imposte dalla legge.	
	7. In caso di scioglimento dell'E.N.D.A.S. Abruzzo E.T.S. A.P.S., il pa-	
	trimonio giacente sarà devoluto all'E.N.D.A.S. Nazionale e, in man-	
	canza, ad altra associazione con finalità analoghe, a enti morali o a	

imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità,
una volta acquisito, allo stato, il parere della P.A. ed in seguito,
all'atto dell'operatività del R.U.N.T.S., il parere favorevole di
quest'ultimo.

Art. 25 - CONCLUSIONI

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione e
pertanto le statuizioni funzionali ed elettive in esso contenute
avranno effetto immediato.

2. Il presente Statuto è stato redatto sulla base dello Statuto Nazionale,
espletando le sole parti riguardanti la disciplina della periferica
regionale oggetto di codesto documento. Pertanto, per ciò che concerne
quanto omissso, si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto Na-
zionale.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTE UT ATRI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 137
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/03/2022 REGISTRATO IL 09/03/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000137

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93004720665 ENDAS ABRUZZO
ID. TELEMATICO: TAD22L000137000GG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93004720665

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1